



## IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Così composto:

dott. M.F.Pricoco	Presidente
dott. U. Zingales	Giudice est.
dott. L. Di Natale	Componente privato
dott. G. Armenia	Componente privato

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

### DECRETO

visti gli atti relativi alla procedura n. \_\_\_\_\_ VG relativa alla minore..., **n. a ... il ...**;

premesse che:

con ricorso ex art. 317 bis c.c., depositato in cancelleria in data 11.6.2009, ..., madre naturale della minore, esprimeva che la convivenza more uxorio con il padre della bimba era stata interrotta, e chiedeva al Tribunale affidarsi in via esclusiva la figlia nonché regolamentarsi modi e tempi dell'esercizio del diritto di visita del padre, con condanna dello stesso a versare la somma di 300,00 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa bambina ;

con decreto del 19.6.2009, il Gd disponeva fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti;

all'udienza del 23.10.2009 venivano sentite le parti, le quali dichiaravano di non avere raggiunto un accordo e chiedevano un termine per note, loro concesso dal GD;

venivano acquisiti agli atti le richieste relazioni del SS e del CF competenti nonché il parere del pubblico ministero.

Al riguardo, il Collegio osserva:

Deve innanzitutto ritenersi applicabile alla fattispecie la nuova normativa introdotta dalla legge n. 54/2006, in quanto l'art. 4 comma 2 della medesima legge recita espressamente : *“Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”*.

Va poi detto che il 1° comma dell'art. 155 cod. civ., come modificato dalla legge n. 54/06, stabilisce ora che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ai sensi inoltre del combinato disposto del secondo e terzo comma del novellato art. 155 c.c., il giudice deve valutare <<prioritariamente>>, e nell'interesse del figlio, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. In questi casi, se i genitori non raggiungono un accordo, la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice, invece, può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente e non congiuntamente.

In via generale, quindi, in assenza di contrarie indicazioni, il minore va affidato ad entrambi i genitori, che si dovranno impegnare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste del medesimo minore.

Il giudice, comunque, può disporre, ex art. 155 bis c.c., l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ebbene, nella fattispecie, appare rispondente all'interesse della minore disporre il suo affido condiviso, e ciò tenuto conto che dalle relazioni in atti del SS e del CF emerge come entrambi i genitori possiedano sufficienti capacità genitoriali, vivano in adeguati contesti socio-ambientali e manifestano un significativo legame con la figlia, ricevendo pure sostegno da parte delle rispettive famiglie.

Appare opportuno comunque mantenere l'attuale collocamento della minore, tenuto conto in particolare della sua età e del fatto che la stessa ha sempre vissuto con la madre, la quale l'accudisce amorevolmente e la mantiene economicamente, grazie soprattutto all'aiuto dei propri familiari.

Ciò posto, va in ogni caso ricordato che le decisioni di maggiore interesse andranno prese dalle parti di comune accordo.

Per quanto concerne, invece, le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene il Tribunale di dover stabilire sin da adesso - anche al fine di evitare altre liti giudiziarie - che i genitori esercitino la potestà separatamente, e quindi disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza della figlia.

## II

Stabilito quindi che nella specie va disposto l'affido condiviso della bambina, con esercizio separato da parte dei genitori della potestà per l'ordinaria amministrazione, devono ora essere determinati, ex art. 155, II comma, c.c., i tempi e le modalità della presenza della minore presso il padre.

A tal proposito, la predetta disposizione prevede in particolare che il giudice deve prendere atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Nel caso in esame, però nessun accordo definitivo è intervenuto tra le parti, per cui spetta al Collegio stabilire quanto sopra.

Al riguardo, il Tribunale, tenuto conto dell'interesse della minore, della sua età, e di tutti gli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria, ritiene di dover provvedere come in dispositivo.

## III

Relativamente invece alla domanda con cui la ricorrente chiede condannarsi il padre al pagamento di una somma mensile pari ad almeno 300.00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, deve immediatamente osservarsi che il nuovo art. 155 c.c., V comma, come modificato dall'art. 1 della L. n. 54/2006, prevede che :

*“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:*

*1) le attuali esigenze del figlio;*

2) *il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;*

3) *i tempi di permanenza presso ciascun genitore;*

4) *le risorse economiche di entrambi i genitori;*

5) *la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

*L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice".*

Nel caso in esame, giova rilevare immediatamente come il padre risulti essere attualmente disoccupato, il che non è contestato dalla ricorrente.

A tal proposito, va comunque detto, come precisato anche dalla giurisprudenza di merito, che la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo per il mantenimento dei figli minori può venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.

Ne deriva quindi che un genitore, ancorchè sia disoccupato e non percepisca alcun reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita (Cfr. Trib. Lodi, 2.10.2006, in Fam. e min. n.2/2006, pag. 79).

Peraltro, il ... ha svolto sin poco tempo addietro lavorato, dapprima a ... e poi a ..., presso ditte di montaggio mobili, venendo di recente licenziato non per sua inattitudine al lavoro, ma per riduzione del personale, per cui lo stesso appare capace di svolgere sin da subito attività lavorativa (certamente nel settore di cui si è detto).

Chiarito quanto appena esposto, il Tribunale - tenuto conto in special modo delle spese che presuntivamente appaiono necessarie per assicurare un dignitoso tenore di vita ad una bimba dell'età di ... - ritiene nella fattispecie sufficiente che il padre corrisponda alla ricorrente, per il mantenimento della figlia, una somma mensile pari ad euro 250,00 nonché il 50% dell'importo delle spese straordinarie da sostenere per la stessa.

Quanto all'obbligo della madre (che peraltro non lavora ed è aiutata economicamente dai propri genitori), va detto che la collocazione di ... presso la ricorrente determina a carico di questa una implicita contribuzione al mantenimento della figlia che garantisce alla stessa di far fronte alle necessità quotidiane.

#### IV

Appare infine equo compensare le spese di giudizio, attesi in particolare il comportamento processuale delle parti e l'esito della controversia.

#### **P.Q.M.**

Vista la L. n.54/2006 ;

Visto il parere del Pm, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e fermo restando l'attuale collocamento della minore :

**Dispone l'affido condiviso di ..., n. a ... il ..., alla madre ... ed al padre ...;**

**Dispone** che i genitori esercitino la potestà separatamente relativamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione ;

**Dispone** che il padre possa prendere e tenere con sé la figlia :

- ogni martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.30;
- a settimane alterne, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.30 del sabato e dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica ;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 17.00 del 23 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre e dalle ore 11.00 del 25.12 alle ore 17.00 del 27.12, nonché, sempre ad anni alterni, dalle ore 17.00 del 30 dicembre alle ore 11.00 dell'1.1. e dalle ore 11.00 dell'1.1. alle ore 17.00 del 3.1;
- durante le festività pasquali per tre giorni consecutivi con due pernottamenti, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.30 del primo giorno e sino alle 20.30 del terzo giorno ;
- durante le festività estive per quindici giorni consecutivi, da concordare con la madre, dalle ore 10.30 del primo giorno e sino alle 20.30 dell'ultimo giorno ;
- nel caso in cui non dovessero coincidere con i giorni di cui sopra, durante ogni compleanno del convenuto e festa del papà dalle 16.00 alle 21.00 ;

- ogni compleanno della minore, ad anni alterni, dalle 10.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 21.00 ;

**Dispone** che ciascun genitore possa tenere con sé la figlia in altri periodi festivi o giorni feriali che verranno concordati di volta in volta tra le parti, secondo le esigenze della minore, anche eventualmente modificando le presenti disposizioni ;

**Ordina a ... di versare a ...**, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica (per visite specialistiche, cure dentali e odontoiatriche, farmaci con prescrizione medica), scolastiche e/o di altro genere;

**Compensa** le spese di giudizio tra le parti.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Catania il 29.12.2009

Il Giudice Est.

Il Presidente